

**N.I. 43/2020**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 10 aprile 2020

**Oggetto: D.L. "Liquidità" del 8 aprile 2020 – principali disposizioni economiche e tributarie.**

Vi mettiamo a disposizione la nota sul tema in oggetto redatta dal nostro consulente, Dr. A. Manazza.

In data 8 aprile 2020 (GU del 9 aprile 2020) è stato approvato dal CdM un nuovo Decreto in materia economica denominato "Liquidità". Si vedano ora in sintesi le principali novità economiche e tributarie di interesse afferenti gli argomenti trattati dal provvedimento, che potranno tuttavia essere soggette a modifica in sede di approvazione parlamentare.

**1) Versamenti fiscali e contributivi periodici:**

- Per i contribuenti con attività d'impresa o lavoro autonomo aventi ricavi di ammontare non superiore a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, i termini dei seguenti versamenti fiscali e contributivi:

a) ritenute alla fonte sul lavoro dipendente ed assimilato e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) imposta sul valore aggiunto; c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuabili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- Per i soggetti con ricavi o compensi (nel 2019) non superiori a euro 400.000, i ricavi, le provvigioni ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non saranno assoggettabili alle ritenute d'acconto Irpef da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- Per tutti i contribuenti: le scadenze del 16 marzo 2020, già prorogate al 20 marzo 2020, ora sono differibili al 16 aprile 2020 senza la corresponsione di sanzioni e interessi.

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: è differita di un trimestre la scadenza del versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, sia per il 1° che per il 2° trimestre 2020, qualora l'importo dovuto sia inferiore per ogni versamento ad €.250,00.

**2) Acconti sui versamenti fiscali annuali:**

Gli acconti di imposta sul periodo fiscale 2020 a titolo di Irpef, Ires ed Irap potranno essere versati, in base al metodo previsionale, nella misura almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo in corso.

Aderente a

Premio E-proc

### 3) Misure di sostegno finanziario alle imprese ed ai lavoratori autonomi:

#### A) Tramite garanzia di SACE Spa:

Al fine di assicurare la necessaria liquidità per superare l'attuale periodo di emergenza sanitaria, l'istituto pubblico di assicurazione del credito SACE S.p.A. potrà concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato in favore di banche e di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese ed ai lavoratori autonomi.

Le garanzie potranno essere rilasciate entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 72 mesi, con la possibilità per i richiedenti di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'importo del prestito assistito da garanzia non potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 1) il 25% del fatturato annuo in Italia dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- 2) il doppio dei costi del personale in Italia dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio (ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio); qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

I dati sono calcolati su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un Gruppo.

Sono escluse dalla garanzia le imprese che al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE e che alla data del 29 febbraio 2020 risultavano avere esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

La garanzia di Sace copre il 90% per cento dell'importo del finanziamento concesso per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (per le quali viene anche prevista una procedura di erogazione semplificata del credito) e l'80% per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia.

La garanzia copre i nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020 per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito; essa è a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile.

Le commissioni annuali dovute dalle PMI a Sace Spa per il rilascio della garanzia sono pari allo 0,25% dell'importo garantito per il primo anno, che sale allo 0,50% per il secondo e terzo anno ed al 1% per il quarto, quinto e sesto anno di durata del finanziamento.

Le commissioni richieste dalle banche dovranno invece essere limitate al recupero dei costi ed in totale il costo del finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalle banche eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Le banche dovranno inoltre attestare che, all'esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all'ammontare di esposizioni da esso detenute alla data del 9 aprile 2020.

L'impresa che beneficia della garanzia assumerà a propria volta l'impegno tassativo che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e che, in caso di riduzione del personale, gestisca i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà altresì essere tassativamente destinato a sostenere i costi del personale, per investimenti o capitale circolante (fornitori in particolare) impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

#### B) Tramite garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI:

Previa autorizzazione della Commissione Europea, saranno inoltre ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari a favore di PMI e di lavoratori autonomi la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata che dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante), purché tali finanziamenti prevedano:

Aderente a

Premio E-proc

**Fondata nel 1945**

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;
  - siano di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione; il finanziamento in ogni caso non potrà essere superiore ad €25.000,00.
- In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI sarà concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione, ed il soggetto finanziatore dovrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Per imprese o lavoratori autonomi con un numero di dipendenti non superiore a 499, il Fondo Centrale di garanzia PMI metterà inoltre a disposizione, per finanziamenti fino a 5 milioni di Euro, una garanzia a titolo gratuito in grado di coprire fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per operazioni con durata fino a 72 mesi.

L'importo totale dei finanziamenti non potrà comunque superare, alternativamente, il maggiore tra:

- 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, ovvero nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499; tale fabbisogno sarà attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore ad €3.200.000,00, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata che dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante), la garanzia del 90% di cui sopra potrà essere estesa, tramite Confidi, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

Tale ulteriore predetta garanzia potrà essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi 2019 del soggetto beneficiario (quindi fino ad un massimo di €800.000,00).

#### **4) Sostegno all'esportazione:**

Specifiche misure aggiuntive di sostegno saranno poi finanziate tramite Sace le per imprese esportatrici o che sviluppano percorsi di internazionalizzazione.

#### **5) Altre disposizioni diverse:**

- Sottoscrizione semplificata di contratti bancari: saranno considerati validi i contratti bancari nei quali il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto sarà soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole, mentre la consegna di copia cartacea del contratto al cliente potrà essere effettuata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
- Codice della Crisi d'impresa: l'entrata in vigore del Codice della Crisi viene differita al 1 settembre 2021.
- Disposizioni temporanee in materia di riduzione o perdita del capitale di società: fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riduzione obbligatoria o perdita del capitale sociale, inclusa la connessa causa di scioglimento della società.

Aderente a

Premio E-proc

**Fondata nel 1945**

- Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio: nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (e anche a quello in corso al 31 dicembre 2019 se non ancora approvato) la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis n.1 del codice civile (cd. Going-concern) può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
- Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti dei soci alle società: non si applica la postergazione dei crediti erogati dai soci alle società per i finanziamenti concessi dai soci nel periodo 9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020.
- Dichiarazioni di fallimento e stato di insolvenza: tutti i ricorsi inerenti a dichiarazioni di fallimento o stati di insolvenza sono dichiarati improcedibili se depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
- Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito: i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020 e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

#### **6) Crediti di imposta diversi:**

E' esteso ai dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, camici, tute, visiere, occhiali, calzari, detergenti e disinfettanti, barriere e pannelli protettivi) il credito d'imposta per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese sostenute, già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di €.20.000,00. Le misure attuative sono demandate ad un prossimo DM da emanarsi entro il 16 aprile 2020.

Con i migliori saluti.

*Segreteria Comufficio*

Aderente a

Premio E-proc